



DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE



CONVENZIONE

Per l'istituzione di cliniche legali nell'Università di Verona – Dipartimento di Scienze Giuridiche

tra

Prof.ssa Donata Gottardi nata a Verona il 17/10/1950, quale Direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche con sede in Verona – Via Carlo Montanari, 9

e

Avv. Bruno Piazzola nato a Verona il 22/12/1960, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Verona con sede in Verona – Piazza dei Signori, 13

premesso

- che sono intercorsi tra il Dipartimento di Scienze Giuridiche e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Verona scambi di informazioni preliminari per la istituzione della Clinica legale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona;
- che, sulla base delle esperienze già acquisite non solo all'estero, in particolare nei paesi nordamericani e del mondo anglosassone, ma anche in Italia, in particolare nelle sedi universitarie di Brescia, Torino e Roma, è emersa l'importanza e l'innovatività di tale progetto;
- che il progetto comporta per i docenti lo sviluppo di una nuova metodica di insegnamento, che si integra con quella tradizionale a partire dalla trattazione interdisciplinare di casi concreti di interesse pubblico o collettivo, e per gli avvocati un impegno professionale *pro bono* per soggetti qualificati da una condizione di svantaggio o bisogno sociale o, comunque, da una condizione di parte debole, oltre all'opportunità di trasmettere e scambiare in ambito universitario la loro esperienza e le loro conoscenze professionali;



DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE



- che gli studenti possono così acquisire, con un percorso originale, non solo informazioni e nozioni giuridiche specifiche, ma anche l'esperienza della loro applicazione a casi concreti e reali e apprendere l'abilità professionale nell'individuare le questioni rilevanti, approfondire profili concettuali e applicativi, verificare e sviluppare la capacità di redigere atti e pareri, nonché relazionarsi con i soggetti assistiti e le altre parti del processo;
- che appare opportuno regolare con la presente convenzione le condizioni essenziali di cooperazione fra organi accademici e forensi;

si conviene e stipula

1) le parti condividono l'interesse, l'impegno e la volontà di istituire la "Clinica legale" del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Verona, mediante un corso da offrire in conformità ai piani didattici, allo stato come materia a scelta degli studenti (lettera D), con riconoscimento di 6 crediti formativi (CFU) e per una durata corrispondente alla frequenza di un semestre pari a 36 ore.

2) L'attività della Clinica si articolerà in alcune lezioni introduttive frontali, che saranno dedicate all'impostazione generale del corso, alla preparazione e alla trattazione dei casi; gli studenti parteciperanno anche agli incontri con i docenti referenti, gli avvocati titolari e responsabili ad ogni effetto della pratica, nonché con la parte assistita, per la preparazione delle questioni di diritto e di fatto emergenti e la relativa fase di studio, cooperando nella redazione di pareri, atti, consulenze, trattazioni in udienza e quant'altro occorrente per la conduzione professionale del caso.

3) Le parti si impegnano, all'interno del periodo di frequenza da parte degli studenti, a fornire gli strumenti concettuali, sia di natura giuridica sia di natura professionale, per una compiuta trasmissione delle conoscenze e delle abilità necessarie, secondo le finalità della Clinica legale.



DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE



4) Fermo quanto previsto al punto precedente, il difensore responsabile del caso continuerà a seguirlo sino alla sua naturale conclusione e, su richiesta dei referenti accademici, potrà presentarlo e trattarlo nei successivi semestri con altri studenti frequentanti la Clinica.

5) Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati individua un referente che scelga, nelle diverse discipline giuridiche e nell'ambito di tutti gli iscritti, gli avvocati disponibili ad assumere l'incarico e la responsabilità del caso affidatogli, in conformità al Profilo dell'avvocato delle Cliniche Legali che si allega e che potrà essere riveduto, integrato e corretto alla luce dell'esperienza e delle concrete esigenze che si presenteranno nello svolgimento dell'attività della Clinica, tenendo stabili contatti con i referenti accademici, che andranno a comporre l'Organo direttivo, così come individuato dal Consiglio di Dipartimento.

6) L'Organo direttivo della Clinica legale, sentito il Dipartimento, individua i docenti che parteciperanno alla Clinica, in relazione ai casi oggetto di trattazione e alla disponibilità degli stessi. In via esemplificativa, saranno casi vertenti in materia di famiglia e minori, consumatori, lavoro e immigrazione, responsabilità medica, di diritto penale, ambiente e salute.

7) L'attività didattica si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e, in quanto possibile ed opportuno, anche presso gli studi legali dei professionisti che trattano i casi, nonché nelle aule d'udienza e in altri locali del Tribunale che vengano eventualmente messi a disposizione dai dirigenti dei competenti uffici (ad esempio Biblioteca del Tribunale, Biblioteca della Procura della Repubblica, auletta del Consiglio dell'Ordine).



DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE



8) Dell'attività svolta verrà tenuta un'adeguata documentazione sia da parte dell'avvocato responsabile del caso, sia da parte del docente incaricato, che attesti la partecipazione e le attività degli studenti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di frequenza, della valutazione del loro apprendimento e delle loro capacità ed abilità, nonché delle acquisizioni raggiunte.

9) Le parti si riservano di prendere gli opportuni contatti e di pubblicizzare eventualmente l'attività della Clinica legale presso enti pubblici e privati, associazioni, istituzioni nell'ambito del territorio veronese o anche al di fuori di esso, perché possano partecipare all'iniziativa, in specie segnalando casi che, per il loro interesse pubblico e sociale, siano suscettibili di essere trattati nella Clinica legale esclusivamente *pro bono*.

10) La presente convenzione ha la durata di 3 anni e si rinnoverà tacitamente, salvo disdetta da comunicare almeno 4 mesi prima del termine dell'anno accademico in corso.

Allegato: Profilo dell'avvocato

Verona,

Il Direttore del Dipartimento
di Scienze Giuridiche
dell'Università di Verona

Il Presidente del Consiglio

dell'Ordine degli Avvocati
di Verona



CLINICA LEGALE PROFILO DELL'AVVOCATO

A scopo di migliore integrazione tra il Dipartimento di Scienze giuridiche, quale istituzione accademica deputata alla formazione universitaria, ed i professionisti, che non solo devono concretamente svolgere l'attività difensiva di avvocato a favore della parte nel caso trattato dalla Clinica legale, ma avere anche capacità di comunicare con efficacia didattica agli studenti le informazioni, le notizie, le valutazioni, le circostanze e soprattutto l'esperienza professionale necessarie per la trattazione del caso, nonché di sviluppare adeguati rapporti con la persona/cliente e con le altre parti del processo, con i docenti incaricati, è opportuno stabilire un profilo degli avvocati da coinvolgere nel novero degli iscritti all'Albo professionale, secondo i seguenti requisiti:

1. **Chiara motivazione a un'attività professionale *pro bono*, orientata alla dimensione e funzione sociale della prestazione.** In particolare occorre sensibilità a supportare soggetti in condizioni di svantaggio o bisogno sociale o comunque in una condizione di "parte debole" (lavoratori, immigrati, consumatori, minori e donne maltrattati o che subiscano violenza, anche solo psicologica, ecc.) e a tutelare interessi diffusi o collettivi (come l'ambiente e il territorio, la salute, la casa, i diritti delle minoranze, i diritti dei consumatori, ecc.).
2. **Comprovate qualità e capacità professionali** nella difesa e nella conoscenza giuridica, sia di diritto sostanziale che di diritto processuale.
Appare preferibile che si tratti di avvocati con consolidata esperienza professionale, possibilmente con specializzazione in settori che interessano la Clinica legale, quale definiti nella Convenzione.



DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE



3. **Idoneità didattica** e disponibilità a trasmettere agli studenti conoscenze ed esperienze, interagendo con i docenti.

È auspicabile che si tratti di professionisti che abbiano già avuto positive esperienze didattiche nella Scuola di specializzazione per le professioni legali (organizzata presso l'Università) ovvero nella Scuola forense organizzata dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati od anche in altri corsi di insegnamento per i praticanti avvocati o i professionisti, quali corsi di preparazione agli esami di avvocato, master e corsi di aggiornamento professionale.

Dg
BR